

# L'artigianato bergamasco



Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia  
n° 9 - Novembre 2014 - anno LXV

## AGEVOLAZIONI FISCALI SULLE RISTRUTTURAZIONI CONFERMATE PER IL 2015

Tra tanti affanni anche qualche buona notizia per le opportunità di business delle micro imprese

Con un sospiro di sollievo per le imprese, confermate anche per l'anno 2015 le agevolazioni sulle ristrutturazioni. Edili, impiantisti, tinteggiatori, fabbri, falegnami, mobiliari e molte altre categorie portano ancora beneficiare di questo stimolo di sistema, per la ripresa delle commesse di affari.



**FISCALE**

Proroga per ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico e bonus mobili

**BANDI**



Incentivi programma "Lombardia Concreta"



**CATEGORIE: IDRAULICI**

Nuovo libretto impianti termici

**ECOLOGIA**



Emissioni in atmosfera: rinnovi entro il 31/12

Quote di iscrizione albo 2015

**CATEGORIE: AUTOTRASPORTI**

Obbligo pneumatici invernali o catene da neve dal 15 Novembre

**MOSTRE**



UNIONE ARTIGIANI  
CONFINDUSTRIA BERGAMO

Un'importante vetrina per i nostri artigiani



**RUBRICA**

Le successioni V



**STRATEGIE  
SOLUZIONI  
SERVIZI**

L'energia creativa di Manzù simbolo del significato profondo dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi dell'UNIONE ARTIGIANI di Bergamo e Provincia Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria N° 9 - Novembre 2014 - ANNO LXV

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio) 24122 Bergamo - P.zza Matteotti, 11 Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457 unione@artigianibergamo.it www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA GRAFICHE AURORA s.r.l. 37139 Verona Tel 045 85.11.447 r.a.



UNIONE ARTIGIANI  
CONFINDUSTRIA BERGAMO



Il commento di **Remigio Villa**, Presidente dell'Unione Artigiani: "Non possiamo che manifestare il nostro apprezzamento nel vedere tutelato e riproposto uno dei più efficaci istituti fiscali a vantaggio della lotta alla evasione e per lo stimolo ad una committenza fiscalmente regolare. Il timore era di vederlo annegare nelle logiche fiscali meramente di cassa".

## Ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico e bonus mobili prorogate al 2015

**C**on l'approvazione della **Legge di Stabilità 2015** arriva anche la conferma delle tanto attese proroghe sui **bonus legati alle ristrutturazioni edilizie e ecobonus sul risparmio energetico**.

Le due agevolazioni avranno una durata triennale ma saranno destinate a ridursi a partire dal 2016.

La proroga delle agevolazioni edilizie rappresenta una mossa indispensabile per il sostegno di tutto il settore, indotto compreso. Per questo motivo nella Legge di Stabilità ha preso posto anche la proroga del "**bonus mobili**" su immobili in ristrutturazione.

**Ristrutturazioni edilizie** – La **detrazione del 50%** per gli interventi di ristrutturazione edilizia resterà valida fino al 31 dicembre 2015.

L'agevolazione riguarderà gli interventi effettuati sino ad un **limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare** oggetto di ristrutturazione.

La detrazione è **ripartita in 10 quote annuali di pari importo**.

Rientrano tra gli interventi agevolabili tutti quelli contenuti nell'articolo 3 del D.P.R. n. 380/01, ovvero quelli di **manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni edilizie**, eliminazione di **barriere architettoniche**, eliminazione di **amianto dagli edifici** e interventi volti all'evitare il compimento di **atti illeciti**.

Possono beneficiare dell'agevolazione i **proprietari** dell'immobile oggetto di ristrutturazione, ma anche i **titolari di un diritto reale di godimento** (usufrutto, uso, abitazione, superficie), e anche gli inquilini o i comodatari.

**Il risparmio energetico** – La **detrazione del 65%** sugli interventi volti al risparmio energetico degli edifici sarà valida fino al 31 dicembre 2015 (1 luglio 2016 per i condomini).

Possono usufruire del bonus del 65% **tutti i contribuenti**, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento per la riqualificazione energetica.

La detrazione d'imposta del 65% **non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali** previste per gli stessi interventi da altre disposizioni di legge nazionali, come le detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia.

Se i lavori realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, **si potrà fruire soltanto di uno dei due benefici fiscali**.

Gli interventi devono necessariamente essere eseguiti **su unità immobiliari e su edifici residenziali esistenti**, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali. In generale, **le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:**

- \* la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- \* il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
- \* l'installazione di pannelli solari;
- \* la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Le detrazioni fiscali al 65% sono da ripartire **in dieci rate annuali di pari importo**. In generale, è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

La somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

**Bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici** – La **detrazione sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** viene prorogata fino al 31 dicembre 2015 senza alcuna modifica della sua disciplina.

Continuerà a essere una **detrazione del 50%**, divisa in **10 quote annuali** e calcolata su una **spesa massima di 10.000 euro**. Resta anche in vincolo di abbinare la detrazione sui mobili a quella sulle ristrutturazioni edilizie per un intervento che sia, come minimo, di **manutenzione straordinaria**.

Ad esempio, chi rifà il bagno di casa e spende per arredare lo stesso bagno e la cucina.

L'unica precisazione contenuta nel Ddl del Governo è che **le spese per i mobili sono conteggiate "indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione"**.

## L'accordo di riduzione del canone di locazione è esente da imposte di registro e di bollo

**L'**articolo 19 del D.L. n. 133/14 ha esentato dall'assoggettamento a imposta di registro e a imposta di bollo le registrazioni degli accordi con i quali locatore e locatario dispongono la riduzione dei canoni di un contratto di locazione immobiliare in essere. La registrazione dell'accordo di riduzione del canone non costituisce un obbligo, ma è opportuna in quanto rende nota all'Agenzia delle Entrate la corretta base imponibile su cui applicare le imposte dirette e l'imposta di registro dovuta sul contratto di locazione per le annualità successive.

Sono, infatti, previste:

- \* **l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo** (apposizione della marca da bollo da euro 16,00 su ogni copia, per ogni 4 facciate scritte e, in ogni caso, ogni 100 righe);
- \* **l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro** (che avveniva mediante la presentazione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate di un modello F23 con la ricevuta di versamento di euro 67,00).

## Incentivi programma "Lombardia Concreta"

"Lombardia Concreta" è un'iniziativa che intende sostenere il sistema delle imprese lombarde che operano nel settore dell'accoglienza turistica alberghiera ed extra alberghiera, dei pubblici esercizi (bar e ristoranti) e del commercio alimentare al dettaglio, per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle strutture e per progetti di miglioramento qualitativo dei servizi offerti **in vista di Expo 2015**.

Il programma Lombardia Concreta prevede anche l'attivazione del "Fondo plafond a copertura rischi per garanzie rilasciate a favore delle pmi del settore commercio e turismo" da parte di Confidi accreditati.

Il bando per le imprese prevede l'**abbattimento massimo del 3% dei tassi di interessi sui finanziamenti concessi** dal sistema bancario convenzionato alle PMI lombarde che prevedono investimenti strutturali, in beni materiali e in nuove tecnologie in linea con i più elevati standard qualitativi del settore di riferimento e con un ridotto impatto ambientale.

L'importo di tali **finanziamenti dovrà essere compreso tra 30.000,00 e 300.000,00 euro**.

Il progetto di investimento proposto dovrà rappresentare un miglioramento rispetto allo stato attuale, essere in linea con i più elevati standard qualitativi del settore di riferimento e deve caratterizzarsi per un ridotto impatto ambientale attraverso l'utilizzo di materiali eco-compatibili ed energie rinnovabili. Riportiamo qui l'elenco delle spese ammissibili:

- a) opere edili e impiantistiche, funzionali all'ammodernamento e alla ristrutturazione dei locali e delle strutture di servizio e all'ampliamento e ristrutturazione di spazi comuni, pertinenziali e funzionali all'attività;
- b) arredi funzionali all'attività dell'impresa, ivi comprese palestre, piscine, saune, SPA e zone benessere;
- c) attrezzature e strumenti tecnologici per il miglioramento delle modalità di gestione delle strutture e dei servizi offerti;
- d) impianti e tecnologia per l'installazione di reti wifi gratuite a disposizione degli ospiti e clienti;
- e) interventi per l'efficientamento energetico degli edifici, per l'acquisto e l'installazione di impianti ad energia rinnovabile, per la parte non coperta da altre agevolazioni;
- f) mezzi di trasporto a trazione ecologica (veicoli: elettrici, ibridi, GPL, metano, classe minima Euro5, biciclette elettriche, minivan) strettamente legati alle attività d'impresa (es. mezzi collettivi per il trasporto gratuito dei clienti – veicoli commerciali) e immatricolati ad uso commerciale ed intestati all'impresa;
- g) attrezzature ed impianti per la sicurezza dei locali in cui sono esercitate le attività d'impresa;
- h) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico, nella misura massima del 5% della somma delle spese di cui ai punti precedenti;
- i) opere, arredi e attrezzature di cui alle lettere A,B,C finalizzate ad accrescere gli standard qualitativi ulteriori rispetto agli obblighi di legge per il turismo sostenibile.

# ARTIGIANFIDI

B e r g a m o

## CREDITO GARANTITO E AGEVOLATO ARTIGIANFIDI

Artigianfidi opera in simbiosi con l'Unione Artigiani e favorisce lo sviluppo delle piccole aziende, delle imprese artigiane e non solo, promuovendo e garantendo finanziamenti a condizioni privilegiate.




**UNIONE ARTIGIANI**  
CONFINDUSTRIA BERGAMO

Siamo entrati con i grandi senza cambiare i valori dei nostri progetti.

*"Concediamo privilegi non di casta ma di merito"*

- Importi garantiti fino a 1.000.000,00 di euro
- Tassi inferiori alla media di mercato
- Disponibili sul conto in solo due settimane
- Restituzione a scadenza flessibile nel medio termine



L'ARTIGIANO: ARTE, INGEGNO E LABORIOSITÀ

## Nuovo libretto d'impianto e utenti finali

**U**nione Artigiani di Bergamo si sta impegnando attivamente nel **sostenere le posizioni di installatori e manutentori**, in questo periodo oggetto di frequenti critiche dei consumatori sulla stampa locale, i quali segnalano aumenti dei costi degli interventi sugli impianti da parte degli operatori di settore.

Unione Artigiani ha partecipato venerdì 7 novembre a un incontro chiarificatore con le Associazioni dei Consumatori, durante il quale è stato ribadito l'impegno di installatori e manutentori nell'offrire il servizio di **compilazione del nuovo libretto all'utente finale**.

I dati da riportare sulla nuova documentazione sono complessi; la normativa, entrata in vigore il 15 ottobre scorso, richiede infatti di indicare:

- dati catastali dell'edificio in cui è ubicato l'impianto termico;
- riferimenti all'attestato di prestazione energetica (Ace/Ape);
- il punto di riconsegna del combustibile – Pdr;
- il punto di riconsegna dell'energia elettrica – Pod;
- il Codice di registrazione al Registro Sonde geotermiche (Rsg);
- il codice pratica del sistema Muta-Fer;
- dati dei consumi energetici;
- dati relativi al grado di durezza dell'acqua.

In assenza di questi dati è impossibile compilare correttamente il libretto ed inserire la documentazione nel Curit (Catasto unico regionale impianti termici).

Il proprietario/conducente verrebbe quindi meno ad un obbligo previsto da Regione Lombardia e quindi diventerebbe sanzionabile da parte degli enti preposti al controllo (Provincia e Comune).

Unione Artigiani durante il confronto con le Associazioni dei Consumatori ha ribadito dunque che la disponibilità degli installatori/manutentori a redigere il libretto deve essere riconosciuta, in quanto la compilazione comporta notevoli difficoltà per gli utenti.

D'altro canto rappresenta un ulteriore impegno da parte degli installatori/manutentori, che già stanno sostituendo gli enti pubblici nella targatura degli impianti in forma gratuita, e non si può non tenerne conto.



## Corso "Nuovo libretto d'impianto"

L'entrata in vigore a partire dal **15/10/2014** della **nuova normativa regionale in materia di impianti di climatizzazione** ha suscitato nelle categorie interessate molte perplessità, sia in relazione alla targatura degli impianti che alla compilazione dei nuovi libretti.

Per rispondere ai numerosi quesiti degli associati, Unione Artigiani ha coinvolto due esperti del settore, organizzando per venerdì **31 ottobre** due corsi (uno al mattino e uno al pomeriggio) che si sono svolti presso il nostro Centro Servizi e Formazione di Bergamo.

I docenti, gli Ing.ri **Massimo Ughini** e **Pasquale Sibilia**, hanno sintetizzato rapidamente il quadro legislativo nazionale ed evidenziato le peculiarità introdotte dalla Regione Lombardia rispetto alla normativa nazionale. Successivamente hanno fornito preziose indicazioni sulla targatura impianti e hanno analizzato in modo approfondito il nuovo libretto d'impianto e i rapporti di efficienza energetica.

Ampio spazio è stato dato ai quesiti dei presenti, i quali hanno in più occasioni espresso le proprie difficoltà, determinate sostanzialmente dal grande numero di dati da indicare sul nuovo libretto d'impianto e da trasmettere obbligatoriamente al Curit. Questi dati (in particolare quelli catastali, i consumi di combustibile, di energia elettrica, ecc. ) sono spesso inoltre difficili da reperire.

Visto l'elevato numero di richieste, abbiamo in programma ulteriori sessioni formative sul tema.

Gli interessati possono richiedere maggiori informazioni all'Ufficio Categorie.

Ricordiamo infine che **presso i nostri uffici sono in distribuzione le targhe per gli impianti di climatizzazione invernale**

**le ed estiva** soggetti all'obbligo.

Le targhe saranno distribuite presso l'Ufficio Categorie (Piazza Matteotti 11, Bergamo) e presso gli uffici di zona.

Installatori e manutentori potranno ritirarle **prendendo appuntamento** telefonicamente (035.238724).





# Emissioni in atmosfera: rinnovi entro il 31/12

**C**on l'entrata in vigore del D.Lgs 128 del 29/06/2010 che modifica il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), sono stati variati i termini per presentare la domanda di rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

**DATA RILASCIO AUTORIZZAZIONE ESISTENTE DOMANDA DI RINNOVO**  
Fino al 31/12/1988 (autor. Tacite ex art. 12 dpr 203/88) Entro il 31/12/2011 (termine scaduto)

Tra il 01/01/1989 ed il 31/12/1995 Tra il 01/01/2012 ed il 31/12/2012  
Tra il 01/01/1996 ed il 31/12/1999 Tra il 01/01/2013 ed il 31/12/2013  
Tra il 01/01/2000 ed il 31/12/2002 Tra il 01/01/2014 ed il 31/12/2014  
Tra il 01/01/2003 ed il 29/04/2006 Tra il 01/01/2015 ed il 31/12/2015

## CHI DEVE RINNOVARE L'AUTORIZZAZIONE EMISSIONI QUEST'ANNO?

Tutte le attività che danno origine ad emissioni in atmosfera derivanti dalle proprie lavorazioni (saldatura, smerigliatura, verniciatura, lavorazione legno, lavorazione gomma-plastica, sabbiatura, taglio al plasma ec.)

**possessori di Domanda e/o Autorizzazione per le Emissioni in Atmosfera rilasciate dal 01/01/2000 al 31/12/2002.**

Si segnala inoltre che alcune attività potrebbero rientrare tra quelle con autorizzazione "in ordinaria" (ex art. 269) e quindi soggette a rinnovo da ottenere attraverso il recente provvedimento dell'Autorizzazione unica Ambientale (AUA).

Si rammenta che la mancata presentazione della domanda per il rinnovo dell'Autorizzazione determina la DECADENZA dell'Autorizzazione in essere; l'esercizio degli impianti SENZA la prevista Autorizzazione comporta le sanzioni previste dall'art. 279 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

## QUANDO PRESENTARE IL RINNOVO?

**Entro e non oltre il 31/12/2014.**

Per verificare la Vostra posizione, vi consigliamo di compilare in ogni parte la scheda a fianco e di inoltrarla via mail all'indirizzo [daniela.bertocchi@artigianibergamo.it](mailto:daniela.bertocchi@artigianibergamo.it) oppure via fax al n. 035.218457, così da permettere ai nostri tecnici di contattarvi nel minor tempo possibile e concordare gli eventuali appuntamenti e le modalità di rinnovo.

### RINNOVO EMISSIONI IN ATMOSFERA

inoltrare via mail: [daniela.bertocchi@artigianibergamo.it](mailto:daniela.bertocchi@artigianibergamo.it) o via fax 035.218457

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_

- Titolare  
 Legale Rappresentate

Della Ditta \_\_\_\_\_

Esercente l'attività di \_\_\_\_\_

Con sede Legale in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_

N.° addetti \_\_\_\_\_ Codice Ateco Attività \_\_\_\_\_

**chiedo di essere contattato dai tecnici Unione Artigiani per un controllo degli adempimenti in materia di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al termine del 31.12.2014.**

Allegare copia vecchia autorizzazione.

Timbro e Firma

Data \_\_\_\_\_

**Linea Contabile s.r.l.**  
Via E.Fermi 56 24030 CURNO (Bg)  
Tel. 035-613130 Fax. 035-613521  
[lineacontabile@lineacontabile.com](mailto:lineacontabile@lineacontabile.com)

## QUANTO SPENDI OGGI ?

Sai esattamente quanto costa produrre un documento nella Tua azienda ?

Ti piacerebbe avere un costo fisso, economico e senza sorprese ?

Prova la formula

# "SAVING"

Richiedi una consulenza gratuita da parte di un nostro esperto

**035-613130**

In collaborazione con

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

**SAMSUNG**

**brother**  
At your side.

The advertisement displays a collection of office equipment including:

- Two Samsung large-format copiers.
- A Toshiba e-STUDIO 6550c copier.
- A Brother printer.
- A Toshiba e-STUDIO 18 copier.
- A Brother printer.
- A Samsung copier.
- A Toshiba e-STUDIO 2050c copier.



## Quota di iscrizione albo autotrasportatori 2015

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014 è stata pubblicata la Delibera del Comitato centrale dell'Albo Autotrasportatori del 24 ottobre 2014 in cui vengono indicate delle quote di iscrizione per l'anno 2015, **da versare entro il 31 dicembre 2014** da parte delle imprese iscritte. Il versamento va effettuato unicamente mediante il sistema telematico tramite carta di credito VISA, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta on-line. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine, secondo la delibera, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3), della Legge 298/1974 (mancato pagamento, nonostante regolare diffida, entro 3 mesi dal termine indicato dalla delibera). L'attestazione dell'avvenuto versamento deve essere conservata dalle imprese ai fini di eventuali successivi controlli.

Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo	30,00
<b>Ulteriore quota dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:</b>	
Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5	5,16
Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10	10,33
Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50	25,82
Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100	103,29
Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200	258,23
Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200	516,46
<b>Ulteriore quota dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:</b>	
Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	5,16
Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	7,75
Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi	10,33

## Obbligo pneumatici invernali o catene da neve dal 15 Novembre

Come ogni anno all'approssimarsi della stagione invernale si aprono vari dibattiti, sulla sicurezza della circolazione su strade innevate, sull'entrata in vigore dell'obbligo di dotarsi di catene o pneumatici da neve, sulle presunte maggiori spese da sostenere per poter circolare d'inverno.

In linea di massima l'obbligo di pneumatici da neve o catene a bordo vige nel periodo compreso **tra il 15 novembre ed il 15 aprile**. La Valle d'Aosta invece ha anticipato l'entrata in vigore dell'obbligo dal 15 ottobre.

A causa di questa varietà di disposizioni è consigliabile informarsi prima di mettersi in viaggio sugli obblighi vigenti sui tratti di strada che dobbiamo percorrere; molte delle indicazioni possono essere reperite anche via internet.

Molti si chiedono "perché comprare due volte gli pneumatici". L'auto non va mai in giro con otto gomme, mentre lavorano quelle invernali, quelle estive sono in magazzino e non si consumano e vice versa d'estate. Se calcoliamo che in media si sostituiscono gli pneumatici ogni tre o quattro anni, acquistare un set di gomme invernali anziché il secondo di estive non fa grosse differenze economiche, in compenso ci si guadagna in sicurezza e danni a se ed agli altri.

Un fondo stradale ghiacciato o innevato va trattato con rispetto, quando la macchina perde aderenza, nella maggior parte delle volte è ormai troppo tardi, da lì in poi si conteranno solamente i danni. Provvedere ad una buona dotazione di pneumatici invernali con sufficiente anticipo rispetto alle prime gelate o neviccate ci può permettere di viaggiare sereni per tutto il periodo freddo, prestando un occhio di attenzione anche al nostro portafoglio.



artigianibergamo.it

Nel nostro sito troverai informazioni su servizi, corsi, finanziamenti, normative

Seguici su Twitter  
#artigianiberg





# Un'importante vetrina per i nostri artigiani

In collaborazione con **Auchan**, **Unione Artigiani** ha organizzato nel mese di Ottobre e Novembre, nella galleria del Centro commerciale di Bergamo in via Carducci, la mostra di artigianato locale **"LA NOSTRA TERRA SPECIALE"**. L'esposizione è stata organizzata in esclusiva per gli associati di Unione Artigiani e ha coinvolto numerose imprese, in particolare appartenenti al settore dell'artigianato artistico di cui è Presidente **Marina Colombo**. In questa pagina rendiamo omaggio ad alcune delle imprese partecipanti pubblicando la rassegna fotografica della mostra.

Nel prossimo numero ulteriori foto della mostra.

**LA NOSTRA TERRA SPECIALE**  
DAL 13 AL 31 OTTOBRE  
UNIONE ARTIGIANI CONFINDUSTRIA BERGAMO  
MOSTRA DI ARTIGIANATO LOCALE  
FINO AL 31 OTTOBRE  
MOSTRA "ANTICA TERRA BERGAMASCA"  
DETTI E PROVERBI DEL TERRITORIO  
BERGAMO Centro Commerciale Auchan  
BENVENUTA PERSONA SPECIALE  
Auchan 20 NEGOZI 1450 POSTI AUTO  
BERGAMO (BG) - VIA G. CARDUCCI, 55  
www.gallerieauchan.it



Visto il gradimento riscosso dalle precedenti uscite e viste le novità appena introdotte dal Governo in materia di semplificazioni fiscali, riprendiamo la pubblicazione per ulteriori approfondimenti sulle pratiche di interesse notarile.

Anche questa edizione della rubrica, sarà distribuita su più uscite del mensile. Per approfondire la materia potete rivolgervi presso la sede di Bergamo a **Sara Imberti**



RUBRICA

## LE SUCCESSIONI V

- **Termine e luogo di presentazione della dichiarazione di successione**
- **Attivo ereditario**
- **Passivo ereditario**

**A** priamo l'articolo riportando le importanti novità riguardanti la dichiarazione di successione, introdotte a seguito della definitiva approvazione in data 30 ottobre 2014, da parte del Governo, del Decreto legislativo n.99 bis sulle Semplificazioni Fiscali.

A) elevato dagli attuali 25.823,00 ad euro 100.000,00 l'esonero dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione, sempre se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

B) abolito l'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione integrativa, nel caso in cui, successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione, sopravvenga un rimborso fiscale a favore del de cuius (per esempio un rimborso relativo a crediti maturati a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi).

C) Per taluni documenti, la possibilità di allegare alla denuncia di successione, in luogo dell'originale, una fotocopia del documento correlato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che la stessa costituisce copia dell'originale.

Tali documenti sono:

l'atto di pubblicazione delle ultime volontà del defunto,

l'atto dal quale risultano gli eventuali accordi tra gli eredi per lesioni di legittima,

ultimo bilancio o inventario,

documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili, nonché delle riduzioni e detrazioni.

### TERMINE E LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La dichiarazione di successione deve essere obbligatoriamente presentata, da chi ne ha l'obbligo, **entro un anno**, dalla data di apertura della

successione, all'Agenzia delle Entrate nella circoscrizione dell'ultima residenza in Italia del defunto.

Qualora, il congiunto deceduto, non abbia la residenza in Italia, la denuncia di successione va prodotta all'Agenzia delle Entrate presente nella circoscrizione in cui era fissata l'ultima residenza italiana conosciuta del defunto; nell'ultima ipotesi, che non si conosca l'ultimo domicilio in Italia, competente a ricevere la dichiarazione di successione è l'Agenzia delle Entrate di ROMA 6, in via Canton n.20 - 00144 ROMA.

La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata, ed in tal caso si considera presentata alla data di consegna all'Ufficio Postale.

Sono previste specifiche deroghe sulla decorrenza del termine in caso di fallimento del defunto o di eredità accettata con il beneficio d'inventario o di rinuncia all'eredità e/o di altro evento che dia luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato.

Fino alla scadenza del termine la dichiarazione di successione può essere modificata.



**La dichiarazione di successione deve essere redatta - a pena di nullità - sul modulo fornito dall'Agenzia delle Entrate.**

Ovviamente i chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione se, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione della suddetta, hanno rinunciato all'eredità o al legato.

Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, l'erede e i legatari **non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria o Imposta Municipale Unica (IMU)**. L'Ufficio presso il quale è presentata la

dichiarazione di successione è tenuto infatti a trasmetterne una copia a ciascun comune in cui sono ubicati gli immobili.

### ATTIVO EREDITARIO

L'attivo ereditario è costituito da **tutti i beni e i diritti trasferiti**.

**Sono esclusi dall'attivo ereditario (e quindi non vanno indicati nella dichiarazione di successione):**

**le indennità di fine rapporto** in caso di morte del prestatore di lavoro e le indennità spettanti per diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;

**i crediti contestati giudizialmente** alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;

**i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale**, compresi quelli per il rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti **con provvedimenti dell'amministrazione debitrice**;

**i crediti ceduti allo Stato** entro la data di presentazione della dichiarazione di successione;

**i beni culturali** se sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione; **i titoli del debito pubblico** tra i quali si intendono compresi i BOT e i CCT;

**gli altri titoli di Stato** garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta da norme di legge (es: Buoni Postali);

**i veicoli iscritti** al Pubblico Registro Automobilistico.

**Sono invece compresi nell'attivo ereditario:**

**denaro, gioielli e mobili** per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, salvo che, da inventario analitico, redatto da un Notaio o dal Cancelliere del Tribunale, non ne risulti l'esistenza per un importo diverso. Detto importo non va indicato, qualora il

valore complessivo risulti, maggiorato dal suddetto 10%, di importo inferiore alle franchigie di esenzione, che vedremo dettagliatamente nel proseguito;

**i titoli** di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto;

**i beni mobili ed i titoli al portatore** di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome. Per i beni ed i titoli depositati a nome del defunto e di altre persone, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza, per i depositi bancari e i conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate,

**le partecipazioni in società di ogni tipo.**

### PASSIVO EREDITARIO

Le passività deducibili sono costituite:

**dai debiti** del defunto esistenti alla data di apertura della successione, purché risultino da atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo;

**dalle spese mediche e chirurgiche** relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sempre che risultino da regolari quietanze; **dalle spese funerarie** risultanti da regolari quietanze per un importo non superiore ad euro 1.032,91 (già 2.000.000 di lire).

I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi i saldi passivi dei conti correnti cointestati, sono deducibili nei limiti della quota del defunto; le quote dei condebitori si considerano uguali se non risultano diversamente determinate.

### NEL PROSSIMO NUMERO:

- **Determinazione del valore dei beni ereditari**
- **Le esclusioni dall'imposta di successione**
- **Detrazioni e riduzioni**
- **La base imponibile**